SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 dicembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1989 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 novembre 1988 (*G. U.* n. 272 del 19 novembre 1988).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1988.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 234 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente:

Titolo XIII

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

NORMATIVA GENERALE

Art. 235. — Nell'Università degli studi di Cagliari sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

tecnici di igiene ambientale e del lavoro;
tecnici di audiometria;
tecnici di laboratorio;
terapisti della riabilitazione;
servizio sociale.

Art. 236. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base. Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 237. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 238. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 239. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 240. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione della scuola è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al succitato articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Art. 241. — Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 242. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 243. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte dei contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 244. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 245. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 246. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1988
Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 301

88A5002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 169 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente:

Titolo XVI

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

NORMATIVA GENERALE

Art. 170. — Nell'Università degli studi di Perugia sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali;
scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio biomedico.

Art. 171. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 172. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 173. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 174. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 175. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione della scuola è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al succitato articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed e rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 176. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 177. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte dei contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 178. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 179. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 180. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1988
Registro n. 159 Istruzione, foglio n. 390

88A5003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 132, 133 e 134, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 174 a 182, relativi alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 35, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in anatomia patologica ed in anestesia e rianimazione (articolata in tre indirizzi).

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 36. — È istituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di formare professionisti che esercitino la pratica autoptica (riscontri diagnostici e peritali) istopatologica e citopatologica ai fini epidemiologici, diagnostici e prognostici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 37. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 38. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 39. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 40. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) metodologie propedeutiche;

c) diagnostica generale;

d) diagnostica speciale;

e) sanità pubblica.

Art. 41. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
genetica medica;
immunologia;
oncologia;
statistica medica ed epidemiologia.

b) Metodologie propedeutiche:
tecnica delle autopsie;
tecniche isto e citologiche;
tecniche isto e immunochimiche;
tecniche ultrastrutturali;
anatomia patologica sistematica;
anatomia patologica pediatrica;
anatomia patologica gerontologica;
teratologia e patologia delle malformazioni.

c) Diagnostica generale:
diagnostica autoptica;
diagnostica istologica;
diagnostica citologica;
diagnostica e graduazione in oncologia;
diagnostica intraoperatoria estemporanea.

d) Diagnostica speciale:
diagnostica neuro ed endocrina patologica;
istocitodiagnostica in patologia digestiva;
istocitodiagnostica in ematologia;
istocitodiagnostica ginecologica;
diagnostica nefrourologica;
istopatologia dermatologica;
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore.

e) Sanità pubblica:
deontologia professionale;
aspetti medico legali e tossicologici;
patologia del lavoro e infortunistica;
patologia iatrógenica e indicazioni preventive.

Art. 42. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):

genetica medica	ore	20
immunologia	»	20
oncologia	»	30
statistica medica ed epidemiologia	»	30

Metodologie propedeutiche (ore 200):

tecnica delle autopsie	»	50
tecniche isto e citologiche	»	40
tecniche isto ed immunochimiche	»	30
tecniche ultrastrutturali	»	30
anatomia patologica sistematica	»	50

Diagnostica generale (ore 100):

diagnostica autoptica	»	30
diagnostica istologica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologie propedeutiche (ore 50):

anatomia patologica pediatrica	ore	20
anatomia patologica gerontologica	»	20
Teratologia e patologia delle malformazioni	»	10

Diagnostica generale (ore 250):

diagnostica istologica	»	150
diagnostica citologica	»	100

Diagnostica speciale (ore 100):

diagnostica neuro ed endocrina patologica	ore	50
istocitodiagnostica in patologia digestiva	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica generale (ore 150):

diagnostica e graduazione in oncologia	ore	150

Diagnostica speciale (ore 200):

istocitodiagnostica in ematologia	»	100
diagnostica nefrourologica	»	100

Sanità pubblica (ore 50):

deontologia professionale	»	20
aspetti medico legali e tossicologici	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica generale (ore 200):

diagnostica intraoperatoria estemporanea	ore	200

Diagnostica speciale (ore 150):

istopatologia dermatologica	»	50
istocitodiagnostica ginecologica	»	50
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore	»	50

Sanità pubblica (ore 50):

Patologia del lavoro e infortunistica	»	25
patologia iatrogenica, indicazioni preventive	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 43. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

sala anatomica; sala operatoria; laboratori istologia; laboratori immunoistochimica; ambulatori citologici.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 44. — È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia antalgica e della terapia iperbarica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento della qualifica di specialista in anestesia e rianimazione.

La scuola rilascia i titoli di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo terapia intensiva, indirizzo terapia antalgica, indirizzo terapia iperbarica.

Art. 45. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di ventotto specializzandi.

Art. 46. — per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 47. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 48. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) discipline morfologiche e funzionali;

b) discipline farmaco-tossicologiche;

c) discipline fisico-matematiche;

d) elementi di chirurgia;

e) medicina legale;

f) fisiopatologia;

g) anestesia;

h rianimazione;

i) terapia antalgica;

l) area di indirizzo in terapia intensiva;

m) area di indirizzo in terapia antalgica;

n) area di indirizzo in terapia iperbarica.

Art. 49. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Discipline morfologiche e funzionali:

anatomia;
fisiologia;
biochimica.

b) Discipline farmaco-tossicologiche:

farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione;
tossicologia clinica;
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).

c) Discipline fisico-matematiche:

fisica;
biofisica;
informatica;
tecnologie biomediche.

d) Elementi di chirurgia:

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
correlazione tra chirurgia e tecnica anestesiologica.

e) Medicina legale:

medicina legale;
etica e deontologia in anestesia e rianimazione;
elememti di medicina preventiva professionale.

f) Fisiopatologia:

fisiopatologia pre e post-operatoria;
fisiopatologia della narcosi;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardio-circolatoria;
fisiopatologia metabolica;
fisiopatologia neurologica;
fisiopatologia del dolore;
fisiopatologia dell'iperbarismo.

g) Anestesia:

semeiologia di interesse anestesiologico;
anestesia generale;
anestesia loco-regionale;
anestesia nelle specialità;
tecniche speciali di anestesia.

h) Rianimazione:

semeiologia di interesse rianimatorio;
rianimazione respiratoria;
rianimazione cardio-circolatoria;
rianimazione neurologica;
rianimazione materno-fetale;
rianimazione metabolica;
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.

i) Terapia antalgica:

semeiologia del dolore;
terapia antalgica.

l) Terapia intensiva:

tecniche speciali di rianimazione;
tecniche protesiche extracorporee;
trapianti d'organo;
terapia intensiva nelle specialità;
nutrizione enterale e parenterale;
medicina delle catastrofi;
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera.

m) Terapia antalgica applicata:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
fisiopatologia del dolore;
neurofarmacologia e psicofarmacologia;
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico;
diagnostica e metodi di stima del dolore;
algologia clinica;
terapia del dolore;
tecniche neurochirurgiche;
tecniche di iper ed ipo-stimolazione;
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento.

n) Terapia iperbarica:

fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari;
igiene applicata agli ambienti straordinari;
farmacologia applicata all'iperbarismo;
medicina e tecnologia iperbarica;
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche;
fisioterapia e rieducazione funzionale.

Art. 50. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Discipline morfologiche e funzionali (ore 30):

anatomia . . . . ore 10
fisiologia . . . . » 10
biochimica . . . . » 10

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):

farmacologia applicata all'enestesia e rianimazione . . . . » 15

Discipline fisico-matematiche (ore 20):

fisica . . . . » 10
biofisica . . . . » 10

Elementi di chirurgia (ore 15):

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico . . . . » 15

Medicina legale (ore 20):

medicina legale . . . . » 10
etica e deontologia in anestesia e rianimazione . . . . » 10

Fisiopatologia (ore 60):

fisiopatologia pre e post-operatoria ore 20
fisiopatologia della narcosi . . . . . . » 20
fisiopatologia neurologica . . . . » 20

Anestesia (ore 240):

semeiologia di interesse anestesiologico . . . . » 20
anestesia generale . . . . » 140
anestesia loco-regionale . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):

tossicologia clinica . . . . ore 20

Discipline fisico-matematiche (ore 10):

tecnologie biomediche . . . . » 10

Elementi di chirurgia (ore 20):

correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica . . . . » 20

Fisiopatologia (ore 100):

fisiopatologia respiratoria . . . . » 20
fisiopatologia cardio-circolatoria . . . » 20
fisiopatologia metabolica . . . . » 20
fisiopatologia del dolore . . . . » 20
fisiopatologia dell'iperbarismo . . . . » 20

Anestesia (ore 100):

anestesia generale . . . . » 20
anestesia loco-regionale . . . . » 20
anestesia nelle specialità . . . . » 60

Rianimazione (ore 100):

semeiologia di interesse rianimatorio » 20
rianimazione respiratoria . . . . » 40
rianimazione cardio-circolatoria . . . » 40

Terapia antalgica (ore 50):

semeiologia del dolore . . . . » 10
terapia antalgica . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):

trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore) . . . . ore 20

Discipline fisico-matematiche (ore 20):

informatica . . . . » 20

Medicina legale (ore 10):

elementi di medicina preventiva professionale . . . . » 10

Anestesia (ore 50):

anestesia nelle specialità	ore	20
tecniche speciali di anestesia	»	30

Rianimazione (ore 200):

rianimazione neurologica	»	50
rianimazione metabolica	»	50
rianimazione materno-fetale	»	40
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo	»	60

Terapia antalgica (ore 100):

semeiologia del dolore	»	20
terapia antalgica	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Indirizzo in terapia intensiva (ore 400):

tecniche speciali di rianimazione	ore	75
tecniche protesiche extracorporee	»	75
trapianti d'organo	»	50
terapia intensiva nelle specialità	»	100
nutrizione enterale e parenterale	»	50
medicina delle catastrofi	»	25
organizzazione dell'emergenza extra-ospedaliera	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Indirizzo in terapia antalgica (ore 400):

neuroanatomia	ore	25
neurofisiologia	»	25
fisiopatologica del dolore	»	40
neurofarmacologia e psicofarmacologia	»	50
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico	»	25
diagnostica e metodi di stima del dolore	»	25
algologia clinica	»	50
terapia del dolore	»	100
tecniche neurochirurgiche	»	20
tecniche di iper e ipo-stimolazione	»	20
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Indirizzo in terapia iperbarica (ore 400):

fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari	ore	25
igiene applicata agli ambienti straordinari	»	25
farmacologia applicata all'iperbarismo	»	25
medicina e tecnologia iperbarica	»	150
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche	»	150
fisioterapia e rieducazione funzionale	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 51. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi:

sale operatorie di chirurgia generale e specialità chirurgiche; sale di risveglio post-operatorio; unità di rianimazione; reparti di terapia intensiva; ambulatori di terapia antalgica e di anestesia; laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva; unità di terapia iperbarica; ambulatori di controllo post-rianimazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1988
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 200

88A5006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1988.

Revisione dei diritti per l'uso degli aeroporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1987, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 291, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1987, n. 101, con il quale è stato elevato l'importo dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324;

Riconosciuta la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge n. 324/1976, così come sostituito dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, alla revisione dei diritti per l'uso degli aeroporti;

Considerato che, attraverso l'adeguamento delle tariffe aeroportuali, si rende necessario procedere al recupero dell'incremento generale dei costi e compensare le intervenute e prevedibili variazioni del potere di acquisto della moneta;

Sentita la commissione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324 così come modificato dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1985, n. 25;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale: da L. 2.360 a L. 2.480 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 2.950 a L. 3.100 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica: da L. 870 a L. 910 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 1.310 a L. 1.380 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

Art. 2.

Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 90 a L. 95 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.

Art. 3.

Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 10.500 a L. 11.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri.

Art. 4.

Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori.

Le predette disposizioni entreranno in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1988

COSSIGA

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*
AMATO, *Ministro del tesoro*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1988
Registro n. 11 Trasporti, foglio n. 288

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 324/1976 reca: «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile».

— La legge n. 25/1985 reca: «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'AAAVTAG».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 concerne l'ultima revisione apportata alla misura dei diritti previsti dalla legge n. 324/1976 ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1987.

— L'art. 8 della legge n. 324/1976 stabilisce che la revisione deve tener conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.

— La commissione istituita ai sensi dell'art. 9 della legge n. 324/1976, così come modificato dall'art. 8 della legge n. 25/1985, si è espressa favorevolmente sulla revisione stabilita con il presente decreto nella seduta del 4 dicembre 1987.

Nota all'art. 1:

L'art. 2 della legge n. 324/1976 fissa i diritti di approdo e partenza degli aeromobili e stabilisce le modalità di pagamento.

Nota all'art. 2:

L'art. 3 della legge n. 324/1976 fissa il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto degli aeromobili, rinviando, per le modalità di pagamento, al disposto dell'art. 2.

Nota all'art. 3:

L'art. 5 della legge n. 324/1976 fissa il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e attribuisce il pagamento al vettore, che se ne rivale nei confronti del passeggero.

88A5001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 288, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che muta denominazione in otorinolaringoiatria, è sostituito dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 288. — È istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo della otorinolaringoiatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in otorinolaringoiatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 289. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 290. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 291. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 292. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area clinica;
d) area diagnostica;
e) area terapeutica;
f) area delle scienze correlate;
g) area medico legale e sociale.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:
informatica medica e strumentazione biomedica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia istologia ed embriologia;
fisiologia.

c) Area clinica:
patologia ORL e cervico-facciale;
patologia e clinica ORL e cervico-facciale;
ORL pediatrica;
audiologia;
foniatria.

d) Area diagnostica:
semeiotica ORL;
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica;
otoneurologia;
audiometria.

e) Area terapeutica:
terapia medica;
tecniche operatorie otologiche;
tecniche operatorie faringolaringee e cervicali;
tecniche operatorie ORL maxillo-facciali;
chirurgia plastica;
tracheobroncoscopia;
anestesiologia.

f) Area delle scienze correlate:
neuropatologia;
oculistica;
radiologia;
pediatria.

g) Area medico legale e sociale:
medicina legale e infortunistica;
ORL preventiva e sociale.

Art. 293. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):
informatica medica e strumentazione biomedica — ore 50

Scienze basiche biologiche (ore 50):
anatomia istologia ed embriologia — » 30
fisiologia — » 20

Clinica (ore 100):

patologia ORL e cervico-facciale	ore	100

Diagnostica (ore 200):

semeiotica ORL	»	175
anatomia e istologia patologica	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Clinica (ore 200):

patologia e clinica ORL e cervico-facciale	ore	200

Diagnostica (ore 100):

otoneurologia	»	30
patologia clinica	»	30
audiometria	»	40

Terapeutica (ore 100):

tracheobroncoscopia	»	50
anestesiologia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Clinica (ore 200):

patologia e clinica ORL e cervico-facciale	ore	100
audiologia	»	50
foniatria	»	25
ORL pediatrica	»	25

Terapeutica (ore 150):

tecniche operatorie faringolaringee e cervicali	»	100
terapia medica	»	50

Scienze correlate (ore 50):

oculistica	»	20
radiologia	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapeutica (ore 350):

tecniche operatorie otologiche	ore	175
tecniche operatorie ORL maxillo-facciali	»	150
chirurgia plastica	»	25

Scienze correlate (ore 25):

neuropatologia	»	15
pediatria	»	10

Medico-legale e sociale (ore 25):

medicina legale e infortunistica	»	10
ORL preventiva e sociale	»	15

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 294. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti di degenza e nei servizi specialistici di diagnosi e cura seguenti:

clinica otorinolaringoiatrica I e II - Policlinico Careggi;
servizio di audiologia - Policlinico Careggi;
divisione otorinolaringoiatrica - Ospedale Pistoia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1988
Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 161

88A5004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 570 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in «sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali» ed in «ispezione degli alimenti di origine animale», afferenti alla facoltà di medicina veterinaria.

Scuola di specializzazione
in ispezione degli alimenti di origine animale

Art. 571. — È istituita la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale presso l'Università di Pisa.

La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore della ispezione e della vigilanza sanitaria degli alimenti di origine animale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «ispezione degli alimenti di origine animale».

Art. 572. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 573. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina veterinaria, il dipartimento di patologia animale, profilassi ed igiene degli alimenti, il dipartimento di scienze anatomiche, fisiologiche e delle produzioni animali (sezione di anatomia), il dipartimento di scienze della terra e l'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria, tutti dell'Università degli studi di Pisa.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 574. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 575. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) anatomia;
2) fisiopatologia;
3) approvvigionamenti e conservazione degli alimenti di origine animale;
4) anatomia patologica;
5) elementi di diritto pubblico e di diritto veterinario,

ed inoltre un corso opzionale da scegliere tra i seguenti:

1) patologia dei selvatici di interesse ispettivo;
2) le nuove tecnologie alimentari.

2° Anno:

1) biochimica e tossicologia degli alimenti di origine animale;
2) malattie infettive ed infestive;
3) metodologia clinica applicata agli animali da macello e produttori di latte;
4) microbiologia alimentare e diagnostica di laboratorio;
5) legislazione sanitaria sulle sostanze alimentari;

ed inoltre un corso opzionale da scegliere tra i seguenti:

1) patologia ed igiene aviarie;
2) le zoonosi parassitarie al macello.

3° Anno:

1) ispezione sanitaria delle carni fresche degli animali da macello e della selvaggina;
2) vigilanza della lavorazione e ispezione sanitaria dei prodotti dell'industria delle conserve di origine animale;
3) ispezione e controllo sanitario dei prodotti della pesca;
4) ispezione del latte e prodotti derivati e delle uova;

ed inoltre due corsi opzionali da scegliere tra i seguenti:

1) principi di igiene e ispezione tropicale;
2) igiene e controllo del miele;
3) le frodi alimentari;
4) igiene e qualità delle carni.

Art. 576. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari od extra universitari.

Art. 577. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Scuola di specializzazione in sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali

Art. 578. — È istituita la scuola di specializzazione in sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di impartire, approfondire ed aggiornare le conoscenze su quanto concerne l'allevamento tradizionale ed industriale degli animali da reddito, il benessere e la sanità animale con il fine specifico di preparare i laureati in medicina veterinaria ai compiti dell'area funzionale *A)* prevista dal Servizio sanitario nazionale e definita «sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali», nonché di veterinari d'azienda secondo le norme e le direttive della CEE.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali».

Art. 579. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 580. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina veterinaria, il dipartimento di scienze anatomiche, fisiologiche e delle produzioni animali, l'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria e il dipartimento di patologia animale, profilassi ed igiene degli alimenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 581. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 582. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) epidemiologia veterinaria;
2) patologia degli animali in allevamento intensivo I;
3) igiene dei ricoveri per animali;
4) igiene dell'alimentazione animale;
5) igiene della riproduzione animale;
6) informatica applicata alle produzioni animali e statistica sanitaria;
7) tecnologia di potenziamento delle produzioni animali;
8) diagnostica di laboratorio,

ed inoltre due corsi opzionali da scegliere tra i seguenti:

1) principi di diritto amministrativo;
2) principi di economia politica e di zooeconomia;
3) igiene e tecnologia avicola;
4) valutazione costi-benefici nelle profilassi.

2° Anno:

1) malattie infettive di maggiore interesse profilattico;
2) malattie parassitarie di maggiore interesse profilattico;
3) patologia degli animali in allevamento intensivo II;
4) inquinamento ambientale da attività zootecniche ed industriali soggette a vigilanza sanitaria;
5) farmacologia e tossicologia veterinaria applicate alle produzioni animali;
6) sanità pubblica veterinaria e medicina preventiva;
7) norme nazionali ed internazionali di legislazione e polizia sanitaria;
8) tutela del benessere degli animali con particolare riferimento al trasporto ed ai metodi di allevamento,

ed inoltre due corsi opzionali da scegliere tra i seguenti:

1) patologia della selvaggina;
2) malattie infettive ed infestive più comuni degli ovini e dei caprini;
3) principali infezioni umane di origine animale;
4) organizzazione sanitaria e pubblica amministrazione.

Art. 583. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 584. — L'università su proposta del consiglio dèlla scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1988
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 370

88A5005

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

zione

DECRETO 7 novembre 1988.

Soppressione della sezione doganale di «Sampierdarena», dipendente dalla dogana di Genova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane e II e III categoria;

Visto l'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, con il quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Considerata l'opportunità di sopperire la sezione doganale «Sampierdarena» istituita con decreto ministeriale 18 dicembre 1972 dipendente della dogana di Genova;

Decreta:

La sezione doganale di «Sampierdarena» dipendente dalla dogana di Genova è soppressa.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5017

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 dicembre 1988.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 29 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie costituite nella diocesi di Ivrea. Modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoquaranta parrocchie costituite nella diocesi di Ivrea;

vennero dichiarate estinte centoquarantasette chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 21 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1987, con il quale vennero rettificate la denominazione e la sede di una parrocchia e di una chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuta alla diocesi di Ivrea;

Visti i provvedimenti con i quali il vescovo diocesano, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Ivrea ne venne omessa una, integra l'elenco stesso e rettifica la denominazione di una parrocchia;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, numero 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 29 novembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti centoquarantuno parrocchie costituite nella diocesi di Ivrea, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

nell'elenco di cui al citato art. 1, l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 120 è la seguente:

120. Comune di Strambino, parrocchia di S. Carlo Borromeo sita in 10019, frazione Crotte, via S. Carlo, 139;

l'elenco di cui al citato art. 1 è integrato come segue:

141. Comune di Ivrea (Torino), parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in viale Biella, n. 3/B.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 31 gennaio 1987 richiamato in premessa il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centocinquantuno parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1986 citato in narrativa ed al successivo decreto ministeriale in data 7 dicembre 1988.

Dette parrocchie hanno sede:

centoquaranta in comuni della provincia di Torino, una in comune della provincia di Vercelli».

Roma, addì 7 dicembre 1988

Il Ministro: GAVA

88A5012

DECRETO 12 dicembre 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Nicosia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Nicosia;

Visto il provvedimento con il quale il Vescovo diocesano rettifica l'elenco di cui trattasi;

Visto l'articolo 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Nicosia contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, l'esatta denominazione e sede del beneficio al numero d'ordine 4 è la seguente:

4. Agira, beneficio parrocchiale S. Filippo (noto anche quale Abbazia o Priore di S. Filippo, benèficio parrocchiale di S. Maria Latina in Agira, o comunque denominato) con sede in: 94011, Agira, piazza Abbazia, 1.

Roma, addì 12 dicembre 1988

Il Ministro: GAVA

88A5013

DECRETO 12 dicembre 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 25 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Nicosia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantuno parrocchie costituite nella diocesi di Nicosia;

vennero dichiarate estinte trentasei chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1987 con il quale vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il Vescovo diocesano rettifica la denominazione di una chiesa parrocchiale;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, numero 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto ministeriale in data 25 ottobre 1986 richiamati in premessa, l'esatta denominazione e sede della chiesa parrocchiale al numero d'ordine 31 è la seguente:

31. Comune di Regalbuto, chiesa parrocchiale di S. Maria La Croce, nota anche quale chiesa parrocchiale di S. Maria della Croce, sita in 94017 Regalbuto, Via G.F. Ingrassia.

Roma, addì 12 dicembre 1988

Il Ministro: GAVA

88A5014

DECRETO 12 dicembre 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 28 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Trivento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Trivento;

Visto il provvedimento con il quale il Vescovo diocesano rettifica l'elenco di cui trattasi;

Visto l'articolo 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di trivento contestualmente alla nascita dell'istituto per il sostentamento del clero, l'esatta denominazione e sede dei benefici ai numeri d'ordine 1, 27, 41, 42, 43, 49, 50, 53, 54, 56 e 58 è la seguente:

1. Trivento, mensa vescovile della diocesi di Trivento (nota anche come mensa arcivescovile di Trivento, nota anche come mensa vescovile di Trivento, nota anche come mensa vescovile di Trivento, nota anche come Curia Vescovile di Trivento, nota anche come Diocesi di Trivento) con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale, 15.

27. Montefalcone nel Sannio, beneficio parrocchiale di San Silvestro Papa (noto anche come Badia di S. Bernardo) con sede in 86033 Montefalcone nel Sannio, Vico 1° G. Sanchez.

41. Rosello, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari (noto anche come mensa arcipretale di Rosello Chieti, noto anche come mensa arcipretale di San Nicola, noto anche come mensa arcipretale di San Nicola di Bari di Chieti, noto anche come mensa arcipretale di San Nicola di Bari di Rosello, o mensa arcipretale di San Nicola di Bari in Rossello) con sede in 66040 Rosello.

42. Rosello, beneficio parrocchiale di San Tommaso Apostolo (noto anche come parrocchia di S. Tommaso Apostolo) con sede in 66040 Rosello, frazione Giuliopoli.

43. San Giovanni Lipioni, beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, noto anche quale prebenda parrocchiale di San Giovanni Lipioni (noto anche come Cappellania di Santa Maria) con sede in 66050 San Giovanni Lipioni, largo della Chiesa.

49. Agnone, beneficio parrocchiale di Sant'Amico (noto anche come mensa parrocchiale di S. Amico) con sede in 86081 Agnone.

50. Agnone, beneficio parrocchiale di Sant'Antonio Abate, noto anche quale parrocchia di Sant'Antonio Abate (noto anche come mensa parrocchiale di Sant'Antonio, noto anche come Abadia di S. Onofrio Anacoreta) con sede in 86081 Agnone, via Cavour.

53. Agnone, beneficio parrocchiale di San Marco, noto anche come chiesa matrice ed arcipretale di San Marco (noto anche come mensa arcipretale di Agnone, noto anche come mensa arcipretale di San Marco di Agnone, noto anche come mensa vescovile di S. Marco, noto anche come mensa arcivescovile di San Marco, noto anche come Cappella del Crocifisso di San Marco) con sede in 86081 Agnone, largo Carlo Alberto.

54. Agnone, beneficio parrocchiale di San Nicola, noto anche quale parrocchia di Santa Maria degli Angeli e San Nicola (noto anche come mensa arcipretale di Santa Maria) con sede in 86081 Agnone, frazione Fontesambuco.

56. Agnone, beneficio parrocchiale di San Pietro Apostolo, noto anche come parrocchia di San Pietro (noto anche come mensa arcipretale di San Pietro, noto anche come mensa arcipretale di San Pietro in Agnone) con sede in 86081 Agnone.

58. Bagnoli del Trigno, beneficio parrocchiale di San Silvestro Papa, noto anche quale prebenda parrocchiale di San Silvestro (noto anche Cappella Sacramento di San Silvestro, noto anche come Cappella di San Silvestro) con sede in 86091 Bagnoli del Trigno.

Roma, addì 12 dicembre 1988

Il Ministro: GAVA

88A5015

DECRETO 13 dicembre 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 8 settembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantatre parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di dieci chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Pesaro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1986 con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantatre parrocchie costituite nella diocesi di Pesaro;

vennero dichiarate estinte dieci chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1988, con il quale venne integrato e rettificato l'elenco delle parrocchie costituite nella predetta diocesi e venne rettificato un rapporto successorio;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, numero 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 8 settembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti ventidue chiese parrocchiali, aventi sede tutte in comuni della provincia di Pesaro e Urbino:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

11. Comune di Gradara, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista sita in Gradara, via Parrocchiale n. 3;

12. Comune di Montelabbate, chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta sita in Montelabbate, via Marconi n. 5;

13. Comune di Montelabbate, chiesa parrocchiale di S. Tommaso in Foglia sita in Apsella di Montelabbate, via Apsella n. 37;

14. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale di Santa Maria Regina sita in Borgo S. Maria, via Resistenza n. 1;

15. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Fabiano martire sita in Chiusa di Ginestreto - (Villa Ceccolini), via Lago Maggiore n. 237;

16. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Nicolò in S. Agostino sita in Pesaro, piazzale 1° Maggio n. 21;

17. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Stefano proto-Martire sita in Candelara, via Pieve n. 4;

18. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo sita in Novilara, via Risorgimento n. 63;

19. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Martino Vescovo sita in Villa S. Martino, via Frescobaldi n. 13;

20. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù sita in Soria, via Donzelli n. 50;

21. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale di Cristo Re sita in Pesaro, viale C. Battisti n. 3;

22. Comune di S. Angelo in Lizzola, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta sita in Montecchio, piazza Giovanni XXIII n. 1;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle ventidue chiese parrocchiali estinte di cui al precedente articolo 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti dodici chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate»:

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

11. Comune di Pesaro, alla chiesa parrocchiale di S. Nicolò in S. Agostino sita in Pesaro, piazzale 1° Maggio n. 21, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Agostino sita in Pesaro, piazzale 1° Maggio n. 31;

12. Comune di S. Angelo in Lizzola, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta sita in Montecchio, piazza Giovanni XXIII n. 1, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Giovanni Bosco sita in Osteria Nuova di Montelabbate, via Indipendenza;

alla fine del citato art. 4 è inserito il seguente periodo:

«relativamente alle restanti dieci chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.».

Roma, addì 13 dicembre 1988

Il Ministro: GAVA

88A5016

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 novembre 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 28 novembre 1988, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse dell'8,50% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di 5 anni con inizio il 28 novembre 1988 e scadenza il 28 novembre 1993.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719 marco tedesco;

1,31 franchi francesi;

0,0878 lira sterlina;

140 lire italiane;

0,256 fiorino olandese;

3,71 franchi belgi;

0,140 franco lussemburghese;

0,219 corona danese;

0,00871 sterlina irlandese;

1,15 dracme greche.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero» su richiesta di una «banca abilitata» avanzata per conto dell'interessato.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, per gli effetti della stampigliatura, potrà essere richiesto il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di deposito della gestione centralizzata — denominati «CTE stampigliati» — istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle banche abilitate e per conto dei non residenti.

Le «banche abilitate» consorziate sono altresì facoltizzate a regolare direttamente in ECU i titoli sottoscritti dagli operatori non residenti; in tal caso, nelle more dell'allestimento, i certificati vengono direttamente accreditati nei menzionati depositi centralizzati «CTE stampigliati».

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la divisione e la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro

trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti in lire italiane dovrà essere effettuato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 28 novembre 1993 al valore previsto dal successivo art. 9. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura dell'8,50% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, saranno corrisposti il 28 novembre di ciascun anno a partire dal 1989 e sino al 1993. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», nonché — nelle more dell'allestimento dei titoli stessi — per i CTE riconosciuti nei depositi di cui al precedente art. 3, i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di ottobre precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 1.000 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Per i CTE di pertinenza di non residenti da regolare in ECU di cui al precedente art. 3 le «banche abilitate» consorziate provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia, l'ammontare di ECU pari al nominale dei CTE medesimi non oltre il giorno per la parità di cambio lira/ECU stabilito al precedente art. 7 per il regolamento in lire italiane.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 28 al 29 novembre 1988 compreso, salvo chiusura anticipata, con corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori in ragione dell'8,50% annuo lordo, al netto della trattenuta fiscale del 12,50%.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 30 novembre 1988, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, e corresponsione dei dietimi di interesse netti fino alla data di effettivo versamento, con bonifico di due giorni di interesse:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 24 novembre 1988, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 28 novembre 1988, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del Magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1989 al 1993, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1988
Registro n. 50 Tesoro, foglio n. 59

88A5010

DECRETO 19 dicembre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988

l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988 con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1988 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 30 marzo 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.250 miliardi.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Con successivo decreto sarà indicato il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 rimaste aggiudicatarie. La relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro sarà inoltre reso noto il prezzo medio ponderato di cui al comma precedente maggiorato nella misura di 5 centesimi.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1988
Registro n. 53 Tesoro, foglio n. 72

88A5056

DECRETO 19 dicembre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 94,71 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1988
Registro n. 53 Tesoro, foglio n. 73

88A5057

DECRETO 19 dicembre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 dicembre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 89,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1988
Registro n. 53 Tesoro, foglio n. 74

88A5058

DECRETO 19 dicembre 1988.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta giorni relativi all'emissione del 15 dicembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988 con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 1988 che ha disposto per il 15 dicembre 1988 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a novanta giorni senza l'indicazione del prezzo base;

Considerato che ai sensi del citato decreto 25 giugno 1988 occorre indicare con apposito decreto il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste rimaste aggiudicatarie nell'asta del 9 dicembre 1988;

Decreta:

Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta giorni risultante dall'asta relativa all'emissione del 15 dicembre 1988 è pari a lire 97,22 per cento lire di valore nominale.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1988
Registro n. 53 Tesoro, foglio n. 75

88A5059

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 2 settembre 1988, n. 537.

Integrazione della composizione della commissione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 8 marzo 1988, n. 289, recante norme per il conseguimento dell'abilitazione da parte di soggetti diversi dai chimici dei porti, da incaricare degli accertamenti tecnici di cui alla regola 8 dell'allegato II della convenzione Marpol '73/78.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1988, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 del 25 luglio 1988, recante norme per il conseguimento dell'abilitazione da parte di soggetti diversi dai chimici di porto, da incaricare negli accertamenti tecnici di cui alla regola 8 dell'allegato II della convenzione Marpol '73/78;

Considerata l'opportunità di modificare la composizione della commissione prevista dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 8 marzo 1988 al fine di consentirne l'integrazione con un funzionario della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;

Decreta:

La commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 marzo 1988, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 1988, è integrata con un funzionario della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 2 settembre 1988

Il Ministro: PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 3 del D.M. 8 marzo 1988, n. 289, è il seguente:

«Art. 3. — La valutazione tecnica e l'istruttoria delle istanze di cui al precedente art. 2 è effettuata da apposita commissione da nominarsi con separato decreto e composta da un rappresentante dell'ispettorato tecnico, da un funzionario dell'ispettorato centrale per la difesa del mare, da un funzionario della Direzione generale del demanio marittimo e porti, da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto e da un esperto nel settore, estraneo all'Amministrazione della marina mercantile.

L'abilitazione è rilasciata con provvedimento del Ministro della marina mercantile ed è relativa ai porti per i quali sia ravvisata l'opportunità.

L'abilitazione è revocata a motivato giudizio del Ministro della marina mercantile allorché vengano meno le condizioni e i presupposti che ne hanno determinato il rilascio o in caso di gravi mancanze da parte dell'abilitato.

Presso il Ministero della marina mercantile è tenuto apposito elenco dei soggetti abilitati ai sensi del presente decreto».

88G0610

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 14 dicembre 1988.

Proroga delle funzioni della commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano istituita dal Senato il 17 marzo 1988.

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 2 della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 17 marzo 1988, recante l'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano, è prorogato al 30 aprile 1989.

Il Presidente: SPADOLINI

88A5062

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 19 dicembre 1988, n. 3907.

Calendario 1989 delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati degli autoveicoli di peso totale massimo complessivo autorizzato superiore a 50 q.li o trasportanti materie pericolose, esclusi quelli adibiti al trasporto di sole persone, nonché dei veicoli e trasporti definiti eccezionali ai sensi delle vigenti disposizioni.

Alle prefetture della Repubblica

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Gabinetto
Al Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza
Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto
Al Ministero dei trasporti - Gabinetto
Al Ministero della difesa - Gabinetto
Al Ministero dell'industria e commercio - Gabinetto
Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto
Al comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al comando generale della Guardia di finanza
Alle questure della Repubblica
Alla Direzione generale dell'ANAS
Alle amministrazioni regionali
Alle amministrazioni provinciali
Ai comuni
Ai provveditorati alle opere pubbliche
All'ACI - Automobil club d'Italia
Alla RAI TV - Radio televisione italiana

All'A.I.S.C.A.T. - Associazione autostrade e trafori

Alla Federazione della stampa italiana

Al comitato centrale Albo nazionale autotrasportatori

Per i fini della sicurezza della circolazione stradale si rende necessario sospendere nei giorni festivi e singolari dell'anno 1989 la circolazione sulle strade fuori dai centri abitati, agli autoveicoli di peso massimo complessivo superiore a 50 q.li, anche se scarichi, esclusi quelli adibiti al solo trasporto di persone. Si dispone, pertanto, il calendario dei divieti di circolazione di detti autoveicoli nei seguenti giorni:

tutte le domeniche dei mesi di: gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre dalle ore 8 alle ore 22;

tutte le domeniche dei mesi di: aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre dalle ore 7 alle ore 24;

6 gennaio dalle ore 8 alle ore 22;

24 marzo dalle ore 14 alle ore 22;

25 aprile dalle ore 7 alle ore 24;

1° maggio dalle ore 7 alle ore 24;

1° agosto dalle ore 7 alle ore 24;

15 agosto dalle ore 7 alle ore 24;

1° novembre dalle ore 8 alle ore 22;

8 dicembre dalle ore 8 alle ore 22;

22 dicembre dalle ore 14 alle ore 22;

23 dicembre dalle ore 8 alle ore 22;

25 dicembre dalle ore 8 alle ore 22;

26 dicembre dalle ore 8 alle ore 22.

È inoltre vietata la circolazione dei predetti veicoli nei seguenti periodi:

dal 25 marzo ore 8 al 27 marzo ore 22;

dal 21 luglio ore 16 al 23 luglio ore 24;

dal 28 luglio ore 7 al 30 luglio ore 24;

dal 4 agosto ore 16 al 6 agosto ore 24;

dal 19 agosto ore 7 al 20 agosto ore 24;

dal 25 agosto ore 16 al 27 agosto ore 24.

Per i veicoli provenienti dall'estero o diretti all'estero muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.

Deroghe.

Da tali divieti sono esclusi gli autoveicoli:

del servizio RAI-TV esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «servizio nettezza urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dalla amministrazione comunale;

adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza;

appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni purché contrassegnati con l'emblema «PT» (lettere nere su disco giallo) nonché quelli di supporto purché muniti di apposita documentazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

militari, per urgenti e comprovate necessità di servizio, e delle forze di Polizia;

utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

adibiti al trasporto di carburanti e combustibili destinati alla distribuzione e consumo;

che trasportano esclusivamente animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi o effettuate nelle 48 ore;

che effettuano esclusivamente servizio di ristoro di bordo agli aeromobili (catering), purché muniti di idonea documentazione;

trasportanti esclusivamente:

giornali, quotidiani e periodici;

materiali ed attrezzi occorrenti per interventi di emergenza o soccorso di pubblico interesse;

prodotti per uso medico di urgenza;

i sottoelencati prodotti che per la loro deperibilità debbono comunque raggiungere quotidianamente luoghi di commercio o di trasformazione:

a) latte, escluso quello a lunga conservazione;

b) carni fresche e prodotti della pesca freschi;

c) ortaggi e frutta freschi;

d) gelati.

Gli autoveicoli trasportanti i prodotti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dovranno essere muniti di cartello indicatore di colore verde delle dimensioni di m 0,50 di base e m 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola - altezza m 0,20 - fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Per i veicoli adibiti al trasporto delle merci deperibili per le quali è ammessa la circolazione in deroga, è consentita l'effettuazione dei percorsi a vuoto esclusivamente dalla località di scarico delle merci alla località del nuovo carico o alla sede dell'impresa di trasporto. La circostanza deve essere idoneamente attestata sulla base dei documenti di trasporto dai quali dovrà risultare, in particolare, che lo scarico è avvenuto non oltre le ventiquattro ore precedenti.

Sono, altresì, esclusi dai divieti di circolazione i veicoli, anche se scarichi, purché dotati di attrezzature frigorifere o isoterme fisse per i prodotti alimentari sopra elencati.

Possono essere esclusi dal divieto di cui alla presente circolare, con provvedimento specifico e motivato del prefetto della provincia di partenza i veicoli che trasportano merci per casi di assoluta necessità ed urgenza. Le deroghe dovranno essere richieste in tempo utile alle prefetture della provincia di partenza le quali potranno, accertata la reale rispondenza ai requisiti di cui sopra, rilasciare l'autorizzazione con la precisa specificazione della località di partenza e di destinazione, nonché dei percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico.

Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione in deroga al calendario potrà essere presentata alla prefettura della provincia di partenza o di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio

italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci. Per la concessione delle autorizzazioni i sigg. prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta (autoporti), site in prossimità della frontiera.

Il trasporto delle merci pericolose è vietato comunque nei giorni sopra riportati, indipendentemente dal peso massimo complessivo del veicolo.

Veicoli e trasporti eccezionali.

Per i veicoli e trasporti definiti eccezionali, tali ai sensi delle vigenti disposizioni, il calendario di divieto di circolazione sopra riportato è integrato con i seguenti ulteriori periodi:

dal 9 giugno al 17 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

Dai surriportati divieti di circolazione afferenti i trasporti e veicoli eccezionali sono esclusi gli autoveicoli:

del servizio RAI-TV;

delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «servizio nettezza urbana»;

adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza;

appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni purché contrassegnati con l'èmblema "PT" (lettere nere su disco giallo);

militari e delle forze di polizia;

che trasportano esclusivamente materiali ed attrezzi occorrenti per interventi di emergenza o soccorso di interesse pubblico;

gli automezzi che trasportano esclusivamente carburanti e combustibili destinati alla distribuzione ed al consumo.

Anche in tal caso di trasporti e veicoli eccezionali le prefetture potranno consentire deroghe purché vi sia l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito e solo per motivate e documentate gravi ed indifferibili esigenze.

Nelle richieste di deroga, da prodursi in tempo utile, dovrà essere indicato il percorso che si intende seguire, ove questo attraversi il territorio di più province, sarà sufficiente l'autorizzazione della sola prefettura di partenza.

Nelle autorizzazioni in deroga dovrà essere riportato il preciso percorso consentito.

Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, le direttive contenute nella presente circolare e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessata.

Il Ministro: FERRI

88A5065

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Blantyre (Malawi)

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Paolo Dondi, vice console onorario in Blantyre (Malawi), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio dello Stato del Malawi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lusaka di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione e sinistro aereo;

d) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lusaka di istanze di certificazione e di atti da sottoporre a vidimazione o legalizzazione;

e) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lusaka di passaporti nazionali e stranieri;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 23 novembre 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A5020

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni allo statuto del Consorzio interuniversitario lombardo per la elaborazione automatica, in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1978, registro n. 63 Istruzione, foglio n. 39, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stata approvata la modifica degli articoli 3, 9, 11, 13 e 19 dello statuto del Consorzio interuniversitario lombardo per la elaborazione automatica (C.I.L.E.A.), in Milano.

88A4991

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 5812 dell'11 novembre 1988, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è stato autorizzato ad accettare il legato, costituito da cartelle O.P. 7% (custodia Banca popolare di Milano) del valore stimato di L. 20.000.000, disposto dal sig. Mario Castiglioni, deceduto in Milano il 22 luglio 1984, con testamento olografo pubblicato al n. 53836/2306 di repertorio in data 16 luglio 1986.

88A4992

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della Spezia

Con decreto 28 novembre 1988 del Ministro del tesoro sono state approvate le modifiche degli articoli 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 30 e 39 dello statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia.

88A4998

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

555° Elenco di provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 30 marzo 1988 la concessione della miniera di talco denominata «Fontane» nei comuni di Praly, Perrero, Salza di Pinerolo e Massello, provincia di Torino, è intestata alla «Talco e Grafite Val Chisone S.p.a.», con sede in Pinerolo (Torino), piazza Garibaldi n. 5.

Con decreto distrettuale 16 aprile 1988 alla S.r.l. Mineraria Valle Spluga, con sede in Novate Mezzola (Sondrio), è accordata la concessione mineraria denominata «Brusada-Ponticelli» in comune di Lanzada risultante dall'unificazione delle concessioni «Ponticelli di Riva Franscia» e «Brusada e Largone» con scadenza 28 luglio 1990.

Con decreto distrettuale 10 maggio 1988 la concessione di terre da sbianca e bentonite denominata «Fantoni» in comune di Recoaro Terme, provincia di Vicenza, della quale è titolare la Valdol S.p.a., con sede a Maglio di Sopra, via Terre Attive n. 32, provincia di Vicenza, è rinnovata per la durata di anni quindici a decorrere dal 12 luglio 1988.

Con decreto distrettuale 30 luglio 1988 la concessione della miniera di feldspati e caolino, denominata «Piana della Raspa» nei comuni di Latera e Valentano, provincia di Viterbo, è intestata alla S.r.l. Colamineraria, con sede in Gubbio (Perugia), via Vittorina n. 60.

Con decreto distrettuale 8 settembre 1988 la concessione di fluorite e baritina denominata «Pianciano-Nuova» nei comuni di Bracciano e Cerveteri, provincia di Roma, è intestata alla So.Ri.Co.M. - Società ricerche coltivazioni minerarie - S.r.l., con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 154.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1988 la concessione di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C, argille per porcellana e terraglia forte, denominata «Virauda II» in comune di Lozzolo (Vercelli), è intestata alla S.p.a. Industria generale ceramiche, con sede in Borgo Valsugana, provincia di Trento, via della Fossa n. 16.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1988 la concessione di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C ed argilla per porcellana e terraglia forte e terre da sbianca denominata «Villa del Bosco Portiglie» nei comuni di Roasio, Sostegno e Villa del Bosco, provincia di Vercelli, è intestata alla S.p.a. Industria generale ceramiche con sede in Borgo Valsugana, provincia di Trento, via della Fossa n. 16.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1988 la concessione di caolino e silicati idrati di alluminio, utilizzabili per refrattari, aventi fusibilità superiore a 1630° C denominata «Virauda cava grande» nei comuni di Roasio e Lozzolo, provincia di Vercelli, è intestata alla S.p.a. Industria generale ceramiche con sede in Borgo Valsugana, provincia di Trento, via della Fossa n. 16.

Con decreto distrettuale 26 aprile 1988, alla Cemensud - Cementerie italiane del sud S.p.a., con sede in Matera, è accordata la proroga della concessione mineraria per marna da cemento, denominata «Paradisoni-Purgatorio», in comune di Briatico, provincia di Catanzaro, per la durata di anni quindici, a decorrere dal 1° febbraio 1988.

88A5021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Azzurra* (già *Mesons's*), con sede in Follina (Treviso) e stabilimento di Pasiano (Pordenone):

periodo: dal 13 novembre 1987 al 14 maggio 1988;
causale: fallimento in data 13 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 13 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Azzurra* (già *Mesons's*), con sede in Follina (Treviso) e stabilimento di Pasiano (Pordenone):

periodo: dal 15 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: fallimento in data 13 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 13 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Calzaturificio euganeo industria gomma Patons*, con sede in Aibignasego (Padova) e stabilimento di Albignasego (Padova):

periodo: dal 1° novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. T.R.T. - Tintoria resinatura tessuti*, con sede in S. Martino Buon Albergo (Verona) e stabilimento di S. Martino Buon Albergo (Verona):

periodo: dal 25 ottobre 1987 al 23 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Aquatex*, con sede in Montecchia di Crosara (Verona), magazzino e ufficio di S. Martino Buon Albergo (Verona) e Montecchia di Crosara (Verona):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Montebello*, con sede in Montebello Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Montebello Vicentino (Vicenza):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 27 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Alucentro* (div. della Alusuisse Italia S.p.a.), con sede in Milano e stabilimento di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto. si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Piero della Valentina*, con sede in Sacile (Pordenone) e stabilimenti di Pinè di Cordignano (Treviso) e Sacile (Treviso):

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Snaidero R.*, con sede in Majano (Udine) e stabilimenti di Majano (Udine) e reparto produttivo di Ampezzo (Udine):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 31 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Snaidero R.*, con sede in Majano (Udine) e stabilimenti di Majano (Udine) e reparto produttivo di Ampezzo (Udine):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 31 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Società veneziana vetro*, con sede in Porto Marghera (Venezia) e stabilimento di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 28 ottobre 1985;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Società veneziana vetro*, con sede in Porto Marghera (Venezia) e stabilimento di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 25 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 28 ottobre 1985;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. I.O.R. - Industrie ottiche riunite*, con sede in Marghera (Venezia), stabilimenti di Marghera (Venezia) e unità di Milano:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Maestri carnici dell'Ampezzano*, con sede in Ampezzano (Udine) e stabilimento di Ampezzano (Udine):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 26 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Maestri carnici dell'Ampezzano*, con sede in Ampezzano (Udine) e stabilimento di Ampezzano (Udine):

periodo: dal 27 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Vetroresina*, con sede in Pavoletto (Udine) e stabilimento di Pavoletto (Udine):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.c.r.l. Valsugana mobili*, con sede in San Giorgio in Bosco (Padova) e stabilimento di San Giorgio in Bosco (Padova):

periodo: dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Calzaturificio Maria Pia Italia*, con sede in Cavaion Veronese (Verona) e stabilimento di Cavaion Veronese (Verona):

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 23 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Calzaturificio Maria Pia Italia*, con sede in Cavaion Veronese (Verona) e stabilimento di Cavaion Veronese (Verona):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 17 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 23 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Volani E.B.S.*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Volani architettura industrializzata*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 27 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Martina Giuseppe & Figli*, con sede in Tavagnacco (Udine) e stabilimenti di Gorizia e Udine:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 27 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 27 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Martina Giuseppe & Figli*, con sede in Tavagnacco (Udine) e stabilimenti di Gorizia e Udine:

periodo: dal 28 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 27 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Caffaro*, con sede in Milano e stabilimento di Adria (Rovigo):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.r.l. Ciarliceramica*, con sede in Lendinara (Rovigo) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Calzaturificio Farex Junior*, con sede in Palazzolo di Sona (Verona) e stabilimento di Palazzolo di Sona (Verona):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.r.l. Calzaturificio Farex Junior*, con sede in Palazzolo di Sona (Verona) e stabilimento di Palazzolo di Sona (Verona):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Polimex* ora *Polimex S.p.a.*, con sede in Padova e stabilimento di Faè di Longarone (Belluno):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.p.a. Gambarotta Gschwendt*, con sede in Trento e stabilimento di Trento:

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 14 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Sicons italiana*, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza) e stabilimenti di Cappella Maggiore (Treviso), Cornedo Vicentino (Vicenza), Gambellara (Vicenza), Valdagno (Vicenza) e Valdagno Z. I. (Vicenza):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.p.a. Adige Graniresina*, con sede in Lavis (Trento) e stabilimento di Lavis (Trento):

periodo: dal 28 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: fallimento in data 28 gennaio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 28 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79;
esclusi lavoratori in C.F.L. - contributo addizionale: no.

32) *S.p.a. M.P.A. Meccanica plastica agordina*, con sede in Agordo (Belluno) e stabilimento di Agordo (Belluno):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. M.P.A. Meccanica plastica agordina*, con sede in Agordo (Belluno) e stabilimento di Agordo (Belluno):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

34) *S.p.a. Eurospital Pharma*, con sede in Trieste e stabilimento di filiale di Roma:

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 6 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dall'8 febbraio 1988
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

35) *S.r.l. Montebaldo*, con sede in Avio (Trento) e stabilimento di Avio (Trento):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: fallimento in data 15 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si
art. 2 legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

36) *S.r.l. Montebaldo*, con sede in Avio (Trento) e stabilimento di Avio (Trento):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: fallimento in data 16 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si
art. 2 legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

37) *S.p.a. Lignum*, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e stabilimento. di S. Giovanni al Natisone (Udine):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dal 14 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

38) *S.p.a. Roferm*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 5 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dal 5 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Tricom*, con sede in Tezze sul Brenta (Vicenza) e stabilimento di Tezze sul Brenta (Vicenza):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

40) *S.p.a. Tricom*, con sede in Tezze sul Brenta (Vicenza) e stabilimento di Tezze sul Brenta (Vicenza):

periodo: dal 13 giugno 1988 al 10 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. Secom*, con sede in S. Giovanni di Casarsa (Pordenone) e stabilimento di S. Giovanni di Casarsa (Pordenone):

periodo: dal 2 gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dal. 2 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

42) *S.p.a. Breco's*, con sede in Marostica (Vicenza) e stabilimenti di Arcade (Treviso) e Marostica (Vicenza):

periodo: dal 21 settembre 1987 al 19 marzo 1988
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Compagnia Italiana Sali*, con sede in Donada (Rovigo) e stabilimento di Donada (Rovigo):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dal 14 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

44) *S.p.a. Laboratori Don Baxter*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 6 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione dall'8 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di

lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del nuovo Porto Industriale e delle connesse infrastrutture, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1989;
proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

2) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del nuovo Porto Industriale e delle connesse infrastrutture, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

3) Area dei comuni di Santa Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro, Capua (Caserta). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/147, disinquinamento del Golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana: lavoratori disponibili dal 4 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 5 agosto 1981.

4) Area dei comuni di Santa Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro, Capua (Caserta). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/147, disinquinamento del Golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana: lavoratori disponibili dal 4 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 agosto 1981.

5) Area industriale di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1989;
proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale: 19 aprile 1983.

6) Area industriale di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

7) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 od entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984.

8) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 od entro sei mesi da tale data:

Delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984.

9) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Nuovo ospedale civile Santa Maria delle Grazie», in località La Schiana Pozzuoli (Napoli): lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 od entro 12 mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
concessione primi 6 mesi.

10) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988:
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

11) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: 1° ottobre 1984.

12) Area industriale dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo, lavoratori sospesi dal 16 maggio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988.

13) Area industriale dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo: lavoratori sospesi dal 16 maggio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 a sessantasei mesi;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

14) Area dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo: lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1983 od entro 12 mesi dalla predetta data;
delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

15) Area dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo: lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1983 od entro 12 mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 a sessanta mesi;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

16) Area del comune di Caccamo (Palermo). — Imprese operanti nella costruzione del serbatoio Rosamarina sul fiume S. Leonardo: lavoratori disponibili dall'11 aprile 1983 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
concessione primi sei mesi.

17) Area del comune di Caccamo (Palermo). — Imprese operanti nella costruzione del serbatoio Rosamarina sul fiume S. Leonardo: lavoratori disponibili dall'11 aprile 1983 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

18) Area del comune di Caccamo (Palermo). — Imprese operanti nella costruzione del serbatoio Rosamarina sul fiume S. Leonardo: lavoratori disponibili dall'11 aprile 1983 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da dodici a diciotto mesi.

19) Area del comune di Caccamo (Palermo). — Imprese operanti nella costruzione del serbatoio Rosamarina sul fiume S. Leonardo: lavoratori disponibili dall'11 aprile 1983 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da diciotto a ventiquattro mesi.

20) Area del comune di Caccamo (Palermo). — Imprese operanti nella costruzione del serbatoio Rosamarina sul fiume S. Leonardo: lavoratori disponibili dall'11 aprile 1983 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi.

21) Area del comune di Caccamo (Palermo). — Imprese operanti nella costruzione del serbatoio Rosamarina sul fiume S. Leonardo: lavoratori disponibili dall'11 aprile 1983 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da trenta e trentasei mesi.

22) Area del comune di Caccamo (Palermo). — Imprese operanti nella costruzione del serbatoio Rosamarina sul fiume S. Leonardo: lavoratori disponibili dall'11 aprile 1983 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da trentasei mesi al 30 settembre 1986.

23) Area del comune di Naro (Agrigento). — Lavori relativi alle opere di I stralcio della Diga S. Giovanni sul fiume Naro: lavoratori disponibili dal 16 maggio 1983 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da cinquantacinque a sessantuno mesi;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1984.

24) Area del comune di Naro (Agrigento). — Lavori relativi alle opere di I stralcio della Diga S. Giovanni sul fiume Naro: lavoratori disponibili dal 16 maggio 1983 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da sessantuno a sessantasei mesi;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1984.

25) Area del comune di Valenzano (Bari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate in lavorazioni di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da quarantotto a cinquantaquattro mesi;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

26) Area del comune di Valenzano (Bari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate in lavorazioni di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da cinquantaquattro mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

27) Crisi aree di Agro Pisticci - Craco - Montalbano - Ferrandina Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto. — Lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Sime - Cantiere di Marconia (Matera) impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 9 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° aprile 1988 a cinquantuno mesi;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985.

28) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene: lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da ventiquattro mesi a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985.

29) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene: lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da trenta a trentasei mesi;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985.

30) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene: lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da trentasei a quarantadue mesi;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985.

31) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene: lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da quarantadue a quarantacinque mesi;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985.

32) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene: lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

33) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene: lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga: da trenta a trentasei mesi;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

34) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene: lavoratori sospesi dal 19 maggio 1987 al 31 dicembre 1987:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
concessione primi sei mesi.

35) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene: lavoratori sospesi dal 19 maggio 1987 al 31 dicembre 1987:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

36) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene: lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data.

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
concessione primi sei mesi.

37) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissariato straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81 titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

38) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissariato straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81 titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 diembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

39) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal commissario straordinario di Governo di Napoli con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII: lavoratori sospesi dal 28 aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

40) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal commissario straordinario di Governo di Napoli con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII: lavoratori sospesi dal 28 aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga di trenta mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

41) Area dei comuni di Stigliano, S. Mauro Forte, Ferrandina (Matera), Neopoli e S. Arcangelo (Potenza). — Realizzazione dell'approvvigionamento idrico degli abitati serviti dagli acquedotti dell'Agri e del Frida: lavoratori disponibili dal 17 settembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da trentanove a quarantacinque mesi;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

42) Area dei comuni di Stigliano, S. Mauro Forte, Ferrandina (Matera), Neopoli e S. Arcangelo (Potenza). — Realizzazione dell'approvvigionamento idrico degli abitati serviti dagli acquedotti dell'Agri e del Frida: lavoratori disponibili dal 17 settembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da quarantacinque a quarantotto mesi;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

43) Area dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'opera pubblica PS3/147B-Disinquinamento del golfo di Napoli — rete canali e collettori — nell'area casertana sospesi dal 28 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

44) Area dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'opera pubblica PS3/147B-Disinquinamento del golfo di Napoli — rete canali e collettori — nell'area casertana sospesi dal 28 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

45) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo nonché per il trasferimento della intera portata del Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, sospesi dal 19 gennaio 1985 od entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da trentatre a trentanove mesi;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

46) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo nonché per il trasferimento della intera portata del Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, sospesi dal 19 gennaio 1985 od entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da trentanove a quarantacinque mesi;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

47) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo nonché per il trasferimento della intera portata del Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, sospesi dal 19 gennaio 1985 od entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga di quarantacinque mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

48) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del 1° e 2° lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del Centro Direzionale opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso la legge n. 309/57, n. 285/63 e n. 1194/70 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/78, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

49) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del 1° e 2° lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso la legge n. 309/57, n. 285/63 e n. 1194/70 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/78, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

50) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Monteruscello, di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile: lavoratori sospesi dal 2 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

51) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Monteruscello, di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile: lavoratori sospesi dal 2 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

52) Area del comune di Senise (Potenza). — Realizzazione dell'impianto di autosollevamento delle acque per uso irriguo nell'area industriale del comune suddetto: lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da trentatre a trentanove mesi;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

53) Area del comune di Senise (Potenza). — Realizzazione dell'impianto di autosollevamento delle acque per uso irriguo nell'area industriale del comune suddetto: lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da trentanove a quarantacinque mesi;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

54) Area del comune di Senise (Potenza). — Realizzazione dell'impianto di autosollevamento delle acque per uso irriguo nell'area industriale del comune suddetto: lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da quarantacinque a quarantasei mesi;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

55) Area della provincia di Potenza. — Costruzione del nuovo itinerario stradale SS. n. 93 Melfi-Potenza, V lotto, I stralcio: lavoratori disponibili dal 19 ottobre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

56) Area del comune di Mazzarino (Caltanissetta). — Realizzazione della diga Disueri, I stralcio: lavoratori disponibili dal 16 aprile 1984 o entro dieci mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

57) Area del comune di Mazzarino (Caltanissetta). — Realizzazione della diga Disueri, I stralcio: lavoratori disponibili dal 16 aprile 1984 o entro dieci mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da trenta a trentasei mesi;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

58) Area del comune di Mazzarino (Caltanissetta). — Realizzazione della diga Disueri, I stralcio: lavoratori disponibili dal 16 aprile 1984 o entro dieci mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da trentasei a quarantadue mesi;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

59) Area del comune di Mazzarino (Caltanissetta). — Realizzazione della diga Disueri, I stralcio: lavoratori disponibili dal 16 aprile 1984 o entro dieci mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga di quarantadue mesi all'8 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

60) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 6 fabbricati per un totale di 216 alloggi nel comune di Napoli, finanziati dallo I.A.C.P.: lavoratori disponibili dal 3 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
concessione primi sei mesi.

61) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 6 fabbricati per un totale di 216 alloggi nel comune di Napoli, finanziati dallo I.A.C.P.: lavoratori disponibili dal 3 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

62) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 6 fabbricati per un totale di 216 alloggi nel comune di Napoli, finanziati dallo I.A.C.P.: lavoratori disponibili dal 3 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga di dodici mesi al 31 dicembre 1988.

63) Area del comune di Afragola (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 5 maggio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

64) Area del comune di Afragola (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 5 maggio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga di trenta mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

65) Area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola la Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area Casertana, opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

66) Area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola la Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area Casertana, opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga di trenta mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

67) Area del comprensorio Sele Diano Cilento, comuni di Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadispine, Capaccio, Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento nord, PS29/135 finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° aprile 1988 al 30 settembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

68) Area del comprensorio Sele Diano Cilento, comuni di Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadispine, Capaccio, Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento nord, PS29/135 finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

69) Area del comune di Carosino (Taranto). — Lavori relativi al IV tronco adduttore del Sinni: lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1986 od entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

70) Area del comune di Carosino (Taranto). — Lavori relativi al IV tronco adduttore del Sinni: lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1986 od entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

71) Area del comune di Minervino Murge (Bari). — Aziende impegnate nel completamento della diga sul torrente Lacone (Bari), finanziata dalla ex Casmez, PS 14/54: lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proproga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

72) Area del comune di Minervino Murge (Bari). — Aziende impegnate nel completamento della diga sul torrente Lacone (Bari), finanziata dalla ex Casmez, PS 14/54: lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proproga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

73) Area del comune di Latronico (Potenza). — Realizzazione della strada fondovalle fiume Sinni, prodotto 5238: lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1987 o entro nove mesi da tale data:

delibera CIPI 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° settembre 1987 al 29 febbraio 1988.

74) Area del comune di Latronico (Potenza). — Realizzazione della strada fondovalle fiume Sinni, progetto 5238: lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1987 o entro nove mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° marzo 1988 al 31 agosto 1988.

75) Area del comune di Latronico (Potenza). — Realizzazione della strada fondovalle fiume Sinni, progetto 5238: lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1987 o entro nove mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° settembre 1988 a ventuno mesi.

76) Area del comune di Cefalù (Palermo). — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, costruzione gallerie previste nel lotto 32 in località Cefalù (Palermo): lavoratori disponibili dal 25 gennaio 1988 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
concessione primi sei mesi.

77) Area del comune di Cefalù e zone limitrofe (Palermo). — Realizzazione del lotto 33 dell'autostrada Messina-Palermo: lavoratori disponibili dal 24 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
concessione primi sei mesi.

78) Area dei comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Valva (Salerno) e Calabritto (Avellino). — Realizzazione della strada a S.V. fondo valle Sele-Ofantina 2° lotto (Oliveto Citra-Calabritto), art. 32 della legge n. 219/81 con fondi a carico del Ministero della protezione civile: lavoratori disponibili dal 7 gennaio 1988 od entro dieci mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
concessione primi sei mesi.

79) Area dei comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Valva (Salerno) e Calabritto (Avellino). — Realizzazione della strada a S.V. fondo valle Sele-Ofantina 2° lotto (Oliveto Citra-Calabritto), art. 32 della legge n. 219/81 con fondi a carico del Ministero della protezione civile: lavoratori disponibili dal 7 gennaio 1988 od entro dieci mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga di sei mesi al 31 dicembre 1988.

80) Area del comune di Cerignola (Foggia). — Imprese impegnate nei lavori di sistemazione idraulica-forestale del fiume Ofanto (Foggia): lavoratori disponibili dal 21 dicembre 1987 o entro sei mesi:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
concessione primi sei mesi.

81) Area del comune di Rende (Cosenza). — Costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Cosenza e Rende: lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
concessione primi sei mesi.

82) Area del comune di Cagliari. — Completamento del I lotto funzionale del porto industriale di Cagliari e lavori di ristrutturazione della laguna S. Gilla: lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
concessione primi sei mesi.

83) Area provincia di Brindisi. — Realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi- Cerano: lavoratori sospesi il 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
concessione primi sei mesi.

84) Area del comune di Brindisi. — Completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel: lavoratori sospesi dal 10 aprile 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 20 maggio 1978.

85) Area del comune di Brindisi. — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, sospesi dal 23 marzo 1981 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga dal 1° aprile 1988 a novanta mesi;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1981.

86) Area del comune di Brindisi. — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, sospesi dal 23 marzo 1981 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da novanta a novantatre mesi;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1981.

87) Area di Ragusa. — Aziende appaltatrici dei lavori negli stabilimenti petrolchimici ANIC nell'area di Ragusa; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da sessantanove a settantacinque mesi;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982.

88) Area industriale del comune di Battipaglia (Salerno). — Completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

delibera CIPI 27 ottobre 1988;
proroga di centodiciassette mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Saffa* ora *Cartiere Saffa*, dal 1° ottobre 1988 *S.p.a. Cartiere Saffa*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone):

periodo: dal 2 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 17 dicembre 1982: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Saffa* ora *Cartiere Saffa*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 30 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 17 dicembre 1982: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Saffa* ora *Cartiere Saffa*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone):

periodo: dal 31 luglio 1988 al 30 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 17 dicembre 1982: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. C.P.L.* ex *Center Craft*, con sede in Fiumicino (Roma) e stabilimento di Fiumicino (Roma):

periodo: dal 17 gennaio 1988 al 16 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 16 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. F.A.T.M.E.*, con sede in Roma e unità nazionali:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 28 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 marzo 1983: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Nuova Autovox*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
prima concessione: dal 23 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 settembre 1987, n. 9429.

7) *S.p.a. Nuova Autovox*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 21 settembre 1987 al 26 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
prima concessione: dal 23 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 ottobre 1987, n. 9481.

8) *S.p.a. Nuova Autovox*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 27 dicembre 1987 al 26 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
prima concessione: dal 23 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 novembre 1987, n. 9524.

9) *S.p.a. Nuova Autovox*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 27 marzo 1988 al 1° agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 23 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Aticarta*, con sede in Roma e stabilimenti di Pompei (Napoli) e Rovereto (Trento):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Aticarta*, con sede in Roma e stabilimenti di Pompei (Napoli) e Rovereto (Trento):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Santa Palomba*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 22 settembre 1986 al 21 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Santa Palomba*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 22 marzo 1987 al 19 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Santa Palomba*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 20 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. D.O.S.A.*, con sede in Castrocielo (Frosinone) e stabilimento di Castrocielo (Frosinone):

periodo: dal 2 gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Nuove cartiere di Tivoli*, con sede in Roma e stabilimento di Tivoli (Roma):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 27 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Nuove cartiere di Tivoli*, con sede in Roma e stabilimento di Tivoli (Roma):

periodo: dal 28 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal. 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Nardi sistemi elettronici*, già *M.P.E.*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Aliper*, con sede in Frosinone e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 16 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. T.E.S. - Tele edizioni speciali*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 5 febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 5 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
esclusi i lavoratori in contratto formazione lavoro;
contributo addizionale: no.

21) *C.M. - Caucci Mario industria travertino romano*, con sede in Roma, stabilimento e cava in Guidonia Montecelio (Roma):

periodo: dall'11 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dall'11 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. F.T.R. - Fornaci Tini Roma*, con sede in Roma e stabilimento di Roma;

periodo: dal 23 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 23 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.n.c. I.C. - Industria Caucci di Caucci Mario & C.*, con sede in Roma e stabilimento di Marcellina, località Casal Battista (Roma):

periodo: dal. 15 novembre 1987 al 14 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 15 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.p.A. Demont costruzioni e montaggi*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 30 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Recordati industria chimica e farmaceutica*, con sede in Milano e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 27 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977 n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sicurvia nazionale*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 31 maggio 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 26 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale accumulatori*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimenti di Casalnuovo (Napoli) e Melzo (Milano):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 1° ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Conind sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 16 novembre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Fiat veicoli industriali*, con sede in Torino e stabilimenti di Bolzano e Valle Ufita (Avellino):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

5) *Soc. Deca di D'Errico Carmine*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli):

periodo: dal 13 giugno 1988 al 13 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 15 gennaio 1986 - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

6) *Soc. Deca di D'Errico Carmine*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli):

periodo: dal 14 dicembre 1988 al 15 gennaio 1989 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 15 gennaio 1986 - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Merloni elettrodomestici* (ex *Gela*), con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 3 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.n.c. G. Invernizzi & C. rettifiche motori*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 5 maggio 1986 al 5 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.n.c. G. Invernizzi & C. rettifiche motori*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 6 novembre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Cosud*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 13 novembre 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 13 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Antico opificio Serico Cugini De Negri*, con sede in Caserta e stabilimento di S. Leucio (Caserta):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Irrigazione Italia*, con sede in Teano (Caserta) e stabilimento di Teano (Caserta):

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 23 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Fratelli Borletti* ora *Borletti FB*, con sede in Milano, limitatamente agli stabilimenti di Canegrate (Milano) e S. Giorgio su Legnano (Milano):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 luglio 1985: dal 30 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Manifatture riunite De.Vo.*, con sede in Aversa (Caserta), stabilimenti di Aversa (Caserta) e Scafati (Salerno):

periodo: dal 12 novembre 1987 all'11 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 16 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale dell'11 aprile 1988, n. 9814/37.

15) *S.p.a. Manifatture riunite De.Vo.*, con sede in Aversa (Caserta), stabilimenti di Aversa (Caserta) e Scafati (Salerno):

periodo: dal 12 gennaio 1988 al 12 luglio 1988;
causale: fallimento in data 12 gennaio 1988 - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 16 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Manifatture riunite De.Vo.*, con sede in Aversa (Caserta), stabilimenti di Aversa (Caserta) e Scafati (Salerno):

periodo: dal 13 luglio 1988 al 30 settembre 1988;
causale: fallimento in data 12 gennaio 1988 - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 16 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. River*, con sede in S. Cipriano Piacentino (Salerno) e stabilimento di S. Cipriano Piacentino (Salerno):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: fallimento in data 24 marzo 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 4 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.n.c. Colace & Pace*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: fallimento in data 5 agosto 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 5 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

19) *S.p.a. S.I.P.A. - Soc. industr. prefabbricati armati*, con sede in Benevento e stabilimento di Benevento:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Wood Working*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dall'8 marzo 1988 al 10 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 10 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.n.c. An.S.A. Anzilotti & C.*: con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Raccorderia meridionale*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Veglia Borletti*, con sede in Milano, stabilimenti di Corbetta (Milano), Milano e sede amministrativa di Milano:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 1° ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Suolificio di A. e F. Cretella*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 10 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: fallimento in data 10 febbraio 1988 - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 10 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

25) *S.p.a. S.A.D.I.*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Salid*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Cartoplast - Reparto rotocalco*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A4973

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80,
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 265.000
- semestrale .... L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 40.000
- semestrale .... L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 150.000
- semestrale .... L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 40.000
- semestrale .... L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 150.000
- semestrale .... L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 500.000
- semestrale .... L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* .... L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 80.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 200.000

Abbonamento semestrale .... L. 120.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ...... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*